



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Procedimenti riuniti RG C.A.F. n. 07/2026 e n. 08/2026

Nella seduta del 28 maggio 2026 si è riunita, con modalità da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams, la Corte d'Appello Federale composta da:

Avv. Bernardo De Stasio, PRESIDENTE

Avv. Michele Girardi, Componente effettivo

Avv. Ersilia Trotta, Componente relatore

ed ha deliberato la seguente

DECISIONE

relativamente ai reclami presentati dal Dott. Gianni Bergamaschi e dal Procuratore Federale UITA Avv. Federico Tosi avverso la decisione del Tribunale Federale Unione Italiana Tiro a Segno R.G. T.F. n. 1/2026 del 9 marzo 2026, pubblicata in data 19.03.2026 con la quale il Tribunale Federale, accertata la contestata responsabilità disciplinare, condannava gli incolpati alle seguenti sanzioni: BILLERI Maurizio: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno e mesi sei;

ROSMUNDI Vito: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno e mesi quattro;

CHIMENTI Silvia: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno e mesi tre;



BELLONI Roberta: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi nove;

RADICCHI Daniele: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi quattro;

BERGAMASCHI Gianni: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi sei;

LAZZERI Paolo: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi uno;

SCARSCELLI Domenico: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi uno.

FATTO

-Con atto di deferimento R.G.P.F. n. 02/2025 del 3.02.2026 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Federico Tosi, formulava nei confronti dei tesserati Maurizio Billeri, Vito Rosmundi, Silvia Chimenti, Roberta Belloni, Daniele Radicchi, Gianni Bergamaschi, Paolo Lazzeri e Domenico Scarscelli le seguenti contestazioni:

1) Sig.ri Maurizio Billeri e Vito Rosmundi: violazione dell'art. 2 Codice di comportamento sportivo CONI, 2,3 ,6 e 9 del Regolamento dell'ordinamento e formazione dei istruttori istituzionali UITA, 45 comma primo e terzo dello Statuto del TSN Sansepolcro oltre che dell'art. 31 legge 18 aprile 1975 n. 110 con l'aggravante dell'art. 10 comma primo lett. a) Regolamento di giustizia UITA *perché, nella qualità di presidente del TSN Sansepolcro, il Sig. Maurizio Billeri ha esercitato l'attività di istruttore di tiro istituzionale nelle stagioni sportive 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, sebbene privo della qualifica di istruttore di tiro istituzionale e, quindi, della obbligatoria capacità tecnica non essendo mai stato iscritto all'albo federale degli istruttori istituzionali UITA e non avendo mai frequentato e superato il prescritto corso di formazione di cui all'art.4 Regolamento dell'ordinamento e formazione dei istruttori istituzionali UITA, omettendo, vieppiù, di espletare la parte teorica dei corsi previsti dai manifesti UITA 2019,2020,2021,2022,2023 e 2024 per il conseguimento del DIMA, con il concorso del Sig. Vito Rosmundi il quale pur essendo venuto a conoscenza, nella stagione sportiva 2022, della condotta perpetrata dal Sig. Maurizio Billeri, violando i propri doveri di membro del*



Consiglio direttivo, ha omissis di impedire che la condotta attribuibile al Presidente Billeri fosse ulteriormente perpetrata continuando ad avvallarne l'illecito operato.

Fatto commesso in Sansepolcro dal 1° gennaio 2019 al 7 aprile 2024.

2) Sig.ri Daniele Radicchi e Maurizio Billeri: violazione dell'art. 2 Codice di comportamento sportivo CONI, 2, 3, 6 e 9 del Regolamento dell'ordinamento e formazione degli istruttori istituzionali UITA, 45 comma primo e terzo dello Statuto del TSN Sansepolcro oltre che dell'art. 31 legge 18 aprile 1975 n. 110 con l'aggravante dell'art. 10 comma primo lett. a) Regolamento di giustizia UITA per il Sig. Maurizio Billeri, *perché il Sig. Daniele Radicchi, nella stagione sportiva 2023 e sino al 7 aprile 2024, ha esercitato la funzione di istruttore di tiro istituzionale, sebbene privo della qualifica di istruttore di tiro istituzionale e, quindi, della obbligatoria capacità tecnica non essendo mai stato iscritto all'albo federale degli istruttori istituzionali UITA e non avendo mai frequentato e superato il prescritto corso di formazione di cui all'art.4 Regolamento dell'ordinamento e formazione degli istruttori istituzionali UITA, omettendo, inoltre, di espletare la parte teorica del corso previsto dai manifesti UITA 2023 e 2024 per il conseguimento del DIMA, con il concorso del Presidente Maurizio Billeri manifestatosi nel disporre che il Sig. Daniele Radicchi svolgesse la funzione di istruttore istituzionale senza eseguire la parte teorica del corso, pubblicamente, affermandone l'inutilità.*

Fatto commesso in Sansepolcro dal 1° gennaio 2023 al 7 aprile 2024.

3) Sig.ri Maurizio Billeri e Daniele Radicchi: violazione art. 1 parte seconda Manifesto UITA 2023 con l'aggravante dell'art. 10 comma primo lett. a) Regolamento di giustizia UITA per il Sig. Maurizio Billeri *perché il Sig. Maurizio Billeri nelle stagioni sportive 2022 e 2023 e il Sig. Daniele Radicchi, limitatamente alla stagione sportiva 2023, hanno omissis di far eseguire ai candidati per il conseguimento del DIMA le prove di tiro con arma di calibro 12.*

4) Sig.ri: Maurizio Billeri, Vito Rosmundi, Daniele Radicchi, Paolo Lazzeri, Domenico Scarscelli, Silvia Chimenti e Gianni Bergamaschi: *violazione dell'art. 4,8 comma sesto, e 29, comma terzo, Statuto del TSN Sansepolcro con l'aggravante dell'art. 10 comma primo lett. a) Regolamento di*



giustizia UITA per aver negligenemente redatto il conto consuntivo 2023 e 2024 con contenuto estremamente sommario senza distinzione in capitoli e voci di bilancio in entrata ed uscita per gli esercizi 2023 e 2024” con il concorso del Dott. Gianni Bergamaschi il quale ha negligenemente omesso si esercitare il dovuto controllo sul bilancio e la documentazione contabile della Sezione conformemente all’art. 29, comma terzo, dello Statuo del TSN Sansepolcro

Fatto commesso in Sansepolcro in data 31.12.2023 e 31.12.2024

5) Sig.ri: Maurizio Billeri, Vito Rosmundi, Daniele Radicchi, Paolo Lazzeri, Domenico Scarscelli; Roberta Belloni, Silvia Chimenti e Dott. Gianni Bergamaschi: *violazione dell’art. 46 dello Statuto del TSN Sansepolcro con l’aggravante dell’art. 10 comma primo lett. a) Regolamento di giustizia UITA perché nella qualità di membri del consiglio direttivo e cioè dell’organo gestorio della sezione hanno negligenemente omesso di compilare e, comunque, di custodire presso il locali della Sezione la documentazione amministrativa della Sezione e cioè la prima nota cassa, registro verbali assemblee sociali e del consiglio direttivo, estratti conto bancari (con eccezione dell’estratto conto relativo al terzo trimestre 2025) e le ricevute degli incassi precedenti al 2024, con il concorso del revisore contabile della Sezione, Dott. Gianni Bergamaschi, il quale non ha negligenemente rilevato l’omessa compilazione e, comunque, l’assenza della suddetta documentazione con esclusivo riferimento agli estratti conto bancari (con eccezione dell’estratto conto relativo al terzo trimestre 2025) e le ricevute degli incassi precedenti al 2024, sebbene a ciò tenuto in base all’art. 29, comma terzo, dello Statuto del TSN Sansepolcro.*

Fatto commesso con continuità dal 01.01.2018 al 06.10.2025 e sino al 29.01.2023 per Roberta Belloni

6) Sig.ri: Maurizio Billeri, Vito Rosmundi, Daniele Radicchi, Paolo Lazzeri, Domenico Scarscelli e Silvia Chimenti: *violazione art. 6 n. 1 Manifesto UITA 2024 con l’aggravante dell’art. 10 comma primo lett. a) Regolamento di giustizia UITA perché nella qualità di membri del Consiglio direttivo hanno applicato la tariffa di euro 140,00 anziché di euro 150,00 per l’esecuzione dei corsi necessari al conseguimento del DIMA.*

Fatto commesso in Sansepolcro dal 17.02.2024 al 31.07.2024.



7) Sig.ri: Maurizio Billeri, Vito Rosmundi, Daniele Radicchi, Paolo Lazzeri, Domenico Scarscelli e Silvia Chimenti: violazione art. 48 comma quarto Statuto del TSN Sansepolcro con l'aggravante dell'art. 10 comma primo lett. a) Regolamento di giustizia UITA *perché, nella qualità di membri del Consiglio direttivo, hanno ommesso negligenemente di curare la corretta compilazione del registro delle frequenze omettendo di iscrivere le informazioni richieste dall'art. 48 comma quarto Statuto del TSN Sansepolcro con riferimento al periodo intercorrente tra 27.01.2024 e il 06.10.2025*

Fatto commesso in Sansepolcro dal 27.01.2024 al 06.10.2025

-Col medesimo atto, reso a conclusione delle indagini preliminari, il Procuratore Federale formulava atto di deferimento nei confronti degli incolpati chiedendone la condanna, e precisamente:

- a) al Sig. Maurizio Billeri la sanzione della radiazione o la più lieve sanzione ritenuta di giustizia;
- b) al Sig. Vito Rosmundi la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni cinque o la sanzione maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- c) alla Sig.ra Silvia Chimenti la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni due o la sanzione maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- d) alla Sig.ra Roberta Belloni la sanzione la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi dodici lo a sanzione maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- e) al Sig. Daniele Radicchi la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi dodici o la sanzione maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- f) al Dott. Gianni Bergamaschi la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi per tre o la sanzione maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- g) ai sig. Paolo Lazzeri e Domenico Scarscelli la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi per due o la sanzione maggiore o minore ritenuta di giustizia.

-Avvenuta la costituzione delle parti e discusso il procedimento, con decisione N. 01/2026 del 19 marzo 2026 il Tribunale Federale UITA, ritenuti provati i contestati addebiti disciplinari, condannava gli incolpati alle seguenti sanzioni:

BILLERI Maurizio: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno e mesi sei;

ROSMUNDI Vito: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno e mesi quattro;

CHIMENTI Silvia: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno e mesi tre;



BELLONI Roberta: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi nove;

RADICCHI Daniele: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi quattro;

BERGAMASCHI Gianni: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi sei;

LAZZERI Paolo: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi uno;

SCARSCELLI Domenico: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi uno.

-Avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale UITA, proponevano reclamo innanzi alla Corte d'Appello Federale UITA rispettivamente il Dott. Gianni Bergamaschi con l'Avv. Francesca Calchetti a mezzo PEC del 3 aprile 2026, acquisita il 7 aprile 2026 al protocollo UITA con n. 2510, nonché il Procuratore Federale UITA Avv. Federico Tosi a mezzo PEC del 3 aprile 2026, acquisita il 7 aprile 2026 al protocollo UITA con n. 2519.

Nello specifico il Dott. Bergamaschi, a mezzo del proprio procuratore costituito, col proprio atto di reclamo, in via cautelare, formulava istanza di sospensione immediata dell'efficacia esecutiva della decisione del Tribunale Federale UITA impugnata n. 1/2026 del 9 marzo 2026, limitatamente alla propria posizione nonché di sospensione della pubblicazione nominativa del provvedimento sul sito istituzionale UITA ovvero l'immediato oscuramento o anonimizzazione del nominativo del reclamante sino alla definizione del presente giudizio. Richiedeva, altresì, l'adozione di ogni ulteriore provvedimento urgente ritenuto idoneo a prevenire la protrazione del pregiudizio reputazionale e professionale derivante dalla diffusione nominativa della decisione impugnata. Col medesimo atto di reclamo il dott. Bergamaschi chiedeva, nel merito, la riforma integrale della decisione impugnata limitatamente alla propria posizione, per difetto dei presupposti soggettivi per l'esercizio della potestà disciplinare nei propri confronti, con ogni conseguente statuizione connessa all'annullamento della sanzione comminatagli; in subordine chiedeva di annullare o comunque riformare la decisione per violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, per erronea attribuzione al reclamante di obblighi e responsabilità propri dell'organo gestorio, per difetto di prova in ordine alla colpa concreta, per illogicità e contraddittorietà della motivazione o con ogni altra motivazione ritenuta di giustizia; in via ulteriormente subordinata chiedeva di ridurre in misura significativa la sanzione irrogata, applicando la misura minima astrattamente compatibile con il caso concreto, tenuto



conto della natura esterna e non gestoria del ruolo rivestito dal reclamante, della insussistenza di un rapporto di appartenenza federale in senso proprio e della manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio; con vittoria di spese e competenze professionali.

A sostegno del gravame proposto il Dott. Bergamaschi ribadiva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in quanto *“non titolare di un rapporto di appartenenza personale all'ordinamento sportivo federale idoneo, di per sé, a fondare la sua sottoposizione alla giurisdizione disciplinare interna”*. Contestava, quindi, il proprio tesseramento alla Sezione TSN, che riteneva non provato dalla Procura Federale e comunque non formalmente corretto.

In mancanza, quindi, di vincolo soggettivo di appartenenza, insisteva per la declaratoria di difetto dei presupposti soggettivi per l'esercizio della potestà disciplinare con conseguente annullamento della sanzione disciplinare irrogata. Nel merito respingeva, altresì, ogni addebito in ordine alla contestata condotta negligente per omissione di controllo sul bilancio e sulla documentazione contabile della Sez. TSN di Sansepolcro precisando che in qualità di revisore dei conti rivestiva unicamente una *“funzione di verifica, controllo e riscontro della contabilità e del bilancio, nei limiti della documentazione effettivamente esibitagli”* dalla Sezione TSN. Eventuali irregolarità nella tenuta dei conti non potevano, pertanto, formare oggetto di incolpazione nell'atto di deferimento della Procura Federale e conseguentemente, non potevano essere messe a base della condanna irrogatagli dal Tribunale Federale.

Concludeva, pertanto, per la riforma della decisione impugnata.

Il reclamo è stato registrato con il RGN CAF n. 7/2026.

-Anche la Procura Federale UITA, con l'Avv. Federico Tosi, impugnava la decisione n. 1/2026 del Tribunale Federale UITA nella parte in cui statuiva: *“Il Tribunale Federale ritiene accertata la contestata responsabilità disciplinare e condanna gli incolpati alle seguenti sanzioni: BILLERI Maurizio: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno e mesi sei; ROSMUNDI Vito: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno e mesi quattro”* e, in accoglimento del gravame proposto, chiedeva la riforma della decisione impugnata con condanna del Sig. Rosmundi alla sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni cinque o



comunque, ad una sanzione maggiore rispetto a quella inflitta dal Tribunale Federale e del Sig. Maurizio Billeri alla sanzione della radiazione o comunque ad una sanzione maggiore rispetto a quella inflitta dal Tribunale.

A sostegno del proprio reclamo il Procuratore Federale formulava i seguenti motivi:

-Omessa motivazione e scorretta applicazione art. 2 comma quarto Codice giustizia sportiva

A parere della Procura Federale reclamante il giudice di prima istanza si sarebbe sottratto all'obbligo di motivazione relativamente alla determinazione della sanzione irrogata ai tesserati Billeri e Rosmundi in misura più tenue rispetto a quella richiesta dalla Procura limitandosi a statuire "Il Tribunale Federale ritiene accertata la contestata responsabilità disciplinare e condanna gli incolpati alle seguenti sanzioni:

BILLERI Maurizio: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno e mesi sei;

ROSMUNDI Vito: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno e mesi quattro.

-ERROR IN IUDICANDO: erronea applicazione del principio di proporzionalità della sanzione, erronea applicazione degli artt. 7 comma secondo, comma sesto e comma settimo, Regolamento di giustizia UITA, e 68 comma secondo, comma quinto e comma sesto Statuto federale UITA.

La Procura Federale ha argomentato al riguardo che il T.F., avendo accolto e ritenuto provati tutti i capi d'incolpazione rivolti nei confronti dei reclamati, ha dichiarato, rispettivamente, il Sig. Maurizio Billeri colpevole di ben 7 capi di imputazione configuranti la "commissione di ripetute e gravi infrazioni di cui all'art. 67" ex art. 68 comma sesto Statuto federale UITA ed il Sig. Vito Rosmundi responsabile di 5 capi d'incolpazione, ognuno dei quali avente a oggetto infrazioni disciplinari commesse con continuità e, comunque, in modo ripetuto nel tempo. La prova delle contestate responsabilità disciplinari e della deliberata e pienamente consapevole scelta di compiere le infrazioni contestate avrebbe dovuto condurre il Tribunale Federale a comminare le sanzioni richieste dalla Procura Federale. Concludeva, pertanto, per la riforma della decisione impugnata.

Il reclamo è stato registrato con il RGN CAF n. 8/2026.

-Con provvedimento del 21 aprile 2026 il Presidente della Corte d'Appello Federale nominava, per il proc. C.A.F. N. 7/2026, quali componenti del Collegio, l'Avv. Michele Girardi e l'Avv. Ersilia Trotta

quale



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



relatore e fissava l'udienza in Camera di Consiglio, per l'esame dell'istanza cautelare proposta dal Dott. Bergamaschi, per il giorno 22 aprile 2026 ore 16.00 tramite piattaforma Microsoft Teams.

Relativamente al proc. C.A.F. N. 8/2026 il Presidente fissava l'udienza di discussione per la data dell'11.05.2026 ore 16:00 mandando alla Segreteria UITA per le relative comunicazioni.

-In data 22 aprile 2026 il Collegio, riunitosi in Camera di Consiglio per la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare *inaudita altera parte* del Dott. Gianni Bergamaschi (RGN CAF 7/2026), rigettava l'istanza di sospensione formulata dal reclamante non sussistendone i presupposti di legge e fissava per la discussione, l'udienza collegiale del giorno 11 maggio 2026 ore 16.00, in modalità mista.

-Si costituiva in giudizio per i reclamati sigg.ri Billeri e Rosmundi l'Avv. Barbara Nocentini la quale, nel contestare il reclamo proposto dalla Procura Federale, insisteva per il rigetto del gravame non sussistendo vizi motivazionali della decisione impugnata. A dire dei reclamati la decisione del Tribunale Federale è immune da vizi atteso che *“il Giudice ha il potere di decidere e quindi sanzionare applicando una pena che sia all'interno dei minimi e dei massimi edittali previsti dalla norma. Anche il sistema penale italiano prevede che la pena sia determinata dal giudice discrezionalmente, seppur entro i limiti fissati dalla legge (limiti edittali), garantendo un equilibrio tra la legalità della pena e la personalizzazione della sanzione”*. L'Avv. Nocentini precisava che il Tribunale Federale – nel rispetto del criterio di proporzionalità della pena - anche riguardo agli altri incolpati, aveva disposto un ridimensionamento delle sanzioni richieste dalla Procura Federale applicando la sanzione più lieve coerentemente ai fatti accertati.

-All'udienza dell'11 maggio 2026 venivano trattati separatamente i proc. CAF N. 7/2026 ed 8/2026.

-Veniva discusso prima il reclamo R.G. CAF n. 7/2026 con la partecipazione, da remoto dell'Avv. Francesca Calchetti per il Dott. Gianni Bergamaschi e del Sostituto Procuratore Federale UITA Avv. Federico Tosi, nonché dell'Avv. Camillo Masciarri per i Sigg. Paolo Lazzeri e Domenico Scarscelli quest'ultimo pure collegato, che però non proponevano reclamo.

I procuratori costituiti si riportavano ai propri scritti difensivi ed insistevano per l'accoglimento delle



conclusioni rassegnate. All'esito il Collegio si riservava.

-Veniva, poi, discusso il reclamo R.G. CAF n. 8/2026 con la partecipazione, da remoto, del Sostituto Procuratore Federale UITA Avv. Federico Tosi, dell'Avv. Barbara Nocentini per i Sigg. Maurizio Billeri e Vito Rosmundi, dell'Avv. Francesca Calchetti per il Dott. Gianni Bergamaschi e dell'Avv. Camillo Masciarri per i Sigg. Paolo Lazzeri e Domenico Scarscelli quest'ultimo pure collegato, che però non proponevano reclamo.

I procuratori costituiti si riportavano ai propri scritti difensivi ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. All'esito il Collegio si riservava.

-A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 maggio 2026, il Collegio, verificata la sussistenza dei presupposti per la riunione del procedimento R.G. CAF n. 8/2026 al procedimento R.G. CAF n. 7/2026, ne dispone la riunione fissando l'udienza del 28 maggio 2026 ore 14:00 per la discussione dei procedimenti riuniti e concedendo alle parti termine fino al 25 maggio 2026 ore 12:00 per il deposito di note conclusive.

-Provvedevano a depositare le note conclusive l'Avv. Barbara Nocentini, per i Sigg. Maurizio Billeri e Vito Rosmundi e l'Avv. Francesca Calchetti per il Dott. Gianni Bergamaschi.

-All'udienza del 28 maggio 2026, svolta in modalità mista, partecipavano con collegamento da remoto l'Avv. Francesca Calchetti per il Dott. Gianni Bergamaschi anch'egli collegato, l'Avv. Barbara Nocentini per i Sigg. Maurizio Billeri e Vito Rosmundi ed il Sostituto Procuratore Federale UITA Avv. Federico Tosi.

Le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle memorie autorizzate chiedendone l'integrale accoglimento, ciascuno per quanto di ragione.

Il Presidente del Collegio ammetteva alla discussione orale i procuratori costituiti.

L'Avv. Calchetti per il dott. Bergamaschi ribadiva che la Procura Federale non aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante restando sfornita della prova del tesseramento del Dott. Bergamaschi alla Sez. TSN di Sansepolcro. Al riguardo l'Avv. Calchetti, nel richiamare le note conclusionali depositate il 25 maggio u.s., precisava di aver prodotto agli atti del procedimento sia copia della domanda di accesso agli atti avanzata alla Sezione TSN di Sansepolcro dopo l'udienza dell'11 maggio



2026 innanzi a questa Corte, sia la risposta della Sezione TSN che confermava la mancata iscrizione del dott. Bergamaschi alla sezione di Sansepolcro.

Prendeva la parola anche l'Avv. Nocentini per conto dei Sigg. Billeri e Rosmundi la quale insisteva nel rigetto del reclamo proposto dalla Procura Federale riportandosi integralmente agli scritti difensivi in atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate per entrambi i suoi assistiti nella denegata ipotesi nella quale questa Corte li ritenesse responsabili delle incolpazioni loro ascritte. Prendeva, infine, la parola l'Avv. Tosi il quale, nell'impugnare le deduzioni dell'avv. Calchetti, precisava di aver fornito la prova del tesseramento all'UITA del dott. Bergamaschi anche attraverso l'attestazione del pagamento della quota di iscrizione alla Federazione. In ogni caso l'Avv. Tosi precisava che il Dott. Bergamaschi andava ritenuto comunque iscritto alla UITA per l'esercizio effettivo del suo ruolo di revisore dei conti in applicazione del principio del tesseramento di fatto. Sul punto richiamava l'orientamento del Tribunale federale associazione italiana tiro a lunga distanza. Relativamente alla PEC depositata in atti dalla difesa del Dott. Bergamaschi ne chiedeva la inammissibilità perché tardiva e non prodotta nemmeno in primo grado.

L'Avv. Calchetti ribadiva che la Procura non aveva assolto all'onere probatorio relativo al tesseramento del Dott. Bergamaschi alla UITA e che il presunto pagamento della quota di iscrizione non era avvalorato da alcuna attestazione documentale. Quanto all'eccezione formulata dalla Procura federale in ordine al tesseramento di fatto del Dott. Bergamaschi alla UITA l'Avv. Calchetti contesta l'eccezione poiché tardiva e svolta solo in questa sede. Da ultimo, relativamente al documento PEC versato in atti ne confermava la legittimità in quanto giunta in suo possesso solo successivamente all'udienza dell'11.05.2026. Rispetto all'ultima considerazione dell'avv. Calchetti l'Avv. Tosi ribadiva l'eccezione di inammissibilità e di tardività della produzione, rilevando che l'iniziativa dell'accesso agli atti sarebbe dovuta intervenire già in sede di primo grado. Sul punto l'Avv. Calchetti ribadiva che l'iniziativa di accesso agli atti doveva essere assunta a suo tempo della Procura gravata dall'onere probatorio.

Le parti, infine, chiedevano congiuntamente che la causa fosse trattenuta in decisione.

All'esito il Collegio si riservava la decisione.



La Corte di Appello Federale, esaminati tutti gli atti pervenuti, ha pronunciato la presente decisione.

MOTIVI

-Con il reclamo RGN CAF 7/2026 il dott. Bergamaschi ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale Federale n. 1/2026 del 9 marzo 2026 ritenendo insussistente il vincolo soggettivo di appartenenza alla TSN di Sansepolcro in mancanza di relativo tesseramento. Al riguardo l'Avv. Calchetti depositava in data 25 maggio 2026 copia delle Pec di accesso agli atti prodotte sia innanzi alla Procura Federale che innanzi alla sezione TSN di Sansepolcro solo in data 13.05.2026 nonché copia della risposta pec della segreteria della sezione TSN di Sansepolcro datata 16.05.2026, in violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo.

La documentazione prodotta, infatti, inerisce all'attività di accesso agli atti effettuate dall'Avv. Calchetti nell'interesse del Dott. Bergamaschi solo dopo la chiusura dell'istruttoria del presente procedimento avvenuta in data 11.05.2026.

La documentazione prodotta irritualmente dall'Avv. Calchetti, comunque, avvalorata la difesa della Procura Federale atteso che la nota della Segreteria della Sezione TSN di Sansepolcro conferma il tesseramento del reclamante, avvalorando la documentazione prodotta dalla Procura Federale già nel corso del primo grado di giudizio.

Nello specifico si legge nella risposta della Segreteria TSN di Sansepolcro prodotta in data 25.05.2026 che il Dott. Bergamaschi *“Risulta però nel vecchio programma elettronico della UITA iscritto alla nostra sezione il 14/01/2023 con scadenza 31/12/2023”*. Viene opportunamente allegato dalla Sezione TSN di Sansepolcro anche la videata elettronica relativa al tesseramento del dott. Bergamaschi dalla quale si evince un *“tesseramento quale frequentatore Amatore”* con iscrizione del 14.01.2023 e con successivo tesseramento datato 16.01.2023 *“approvato il 19.01.2023”* all'esito della verifica del pagamento.

È legittimo, pertanto, ritenere che il mancato reperimento in sezione TSN della documentazione cartacea relativa al tesseramento del dott. Bergamaschi sia riconducibile alla negligente tenuta documentale della sezione TSN di Sansepolcro accertata e sanzionata dal Tribunale Federale.



Deve, pertanto, riconoscersi la corretta azione disciplinare intrapresa dalla Procura Federale nei confronti del Dott. Bergamaschi il cui tesseramento è stato provato per il tramite della videata intranet fornita dalla Procura Federale ed avvalorata proprio dalla documentazione prodotta dall'Avv. Calchetti.

-Rispetto ai capi di incolpazione contestati al dott. Bergamaschi occorre richiamare il contenuto dell'art. 29 (*Collegio dei Revisori dei Conti o Revisori dei Conti*) dello Statuto delle Sezioni, comma 3 e comma 4 che recita *“I Revisori controllano la situazione finanziaria, gli adempimenti agli obblighi civili, fiscali, previdenziali e statutari, la regolarità della documentazione contabile della Sezione, con facoltà di esaminare libri, registri ed atti; effettuano verifiche amministrative e di cassa. [...] Redigono trimestralmente verbale di verifica cassa e degli obblighi [...]; presentano ogni anno all'Assemblea la relazione sulla gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere allegata al Conto Consuntivo.”*

Le risultanze dell'ispezione condotta dalla Procura Federale presso la Sezione TSN di Sansepolcro hanno confermato che il dott. Bergamaschi si è sottratto al dovere di vigilanza, verifica e controllo della documentazione contabile e fiscale della sezione TSN di Sansepolcro limitandosi ad attestare la regolarità dei bilanci e delle scritture contabili senza redigere le doverose relazioni e rendicontazioni trimestrali, mai rinvenute in sede di ispezione né prodotte da parte reclamante.

La mancata o insufficiente tenuta delle scritture contabili ed amministrative da parte del dott. Bergamaschi ha reso inattendibili i riscontri gestionali della sezione generando una severa lesione della razionalità ed efficienza amministrativa della Sezione TSN di Sansepolcro in relazione alle sue risorse economiche e al loro impiego. Ad aggravare ulteriormente la posizione del dott. Bergamaschi è intervenuta anche la irregolarità della nomina del reclamante quale revisore unico del TSN di Sansepolcro avvenuta in violazione dell'art. 29 comma 1 dello statuto della Sezione TSN Sansepolcro la cui eccezionale ignoranza non può essere invocata quale esimente, a mente dell'art. 4 comma 2, del Regolamento della Giustizia UITA, per il quale gli incolpati *“rispondono a titolo di dolo e di colpa e non possono invocare l'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme emanate dagli organi Federali e dal CONI (cfr. RGTF 6/22).*



La motivazione esposta dal Tribunale Federale in merito alla responsabilità ed alla sanzione irrogata al dott. Bergamaschi va, pertanto, integralmente condivisa non emergendo adeguati elementi a sostegno di quanto in proposito dedotto dalla parte reclamante.

Il reclamo va pertanto totalmente disatteso con conferma della decisione reclamata.

-Con il reclamo RGN CAF 8/2026 la Procura Federale ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale Federale. n. 1/2026 del 9 marzo 2026 limitatamente alla sanzione irrogata ai sigg.ri Billeri e Rasmundi immotivatamente ridimensionata nella misura più lieve rispetto alla richiesta formulata dall'Avv. Tosi.

La Procura Federale motivava il proprio reclamo assumendo che *“La decisione gravata non esprime minimamente le ragioni che hanno condotto il giudice di prima istanza ad applicare una sanzione ai tesserati Billeri e Rosmundi più tenue rispetto a quella richiesta dalla Procura. Una si considerevole attenuazione della sanzione avrebbe dovuto essere puntualmente motivata. Per contro, come desumibile dal capo della sentenza impugnata, il Tribunale federale non ha reso alcuna motivazione in ordine alla determinazione assunta. Onde, la sussistenza del vizio di omesso motivazione”*.

A supporto del reclamo proposto la Procura Federale adduceva anche la violazione del criterio di proporzionalità nella determinazione della sanzione inflitta incorrendo in un errore in giudicando.

La difesa dei reclamati si è costituita contestando la fondatezza del reclamo proposto assumendo che la decisione gravata fosse immune da vizi di motivazione trovando la sanzione applicata agli incolpati piena coerenza col principio di proporzionalità. Nello specifico la difesa evidenziava come il Tribunale Federale nella decisione avesse irrogato una sanzione più mite di quella richiesta dalla Procura Federale nei confronti di tutti gli incolpati rispettando il criterio della proporzionalità e della coerenza fra la sanzione applicata e le condotte contestate.

-A giudizio del Collegio il reclamo proposto è infondato e merita di essere integralmente disatteso.

L'art. 12 CGS prevede che le sanzioni siano graduate in base alla gravità del fatto, al grado di colpa, alla recidiva e alle attenuanti; l'art. 44 CGS stabilisce che le sanzioni a carico dei tesserati devono essere effettive e afflittive in relazione alla natura della violazione. Come da costante orientamento



della giustizia sportiva (decisione CFA fgc n. 67/2025-2026), *“il giudice disciplinare è tenuto a commisurare la sanzione in modo proporzionato, ma la sanzione deve comunque preservare la sua funzione deterrente e non può essere puramente simbolica”*. Si richiama, a sostegno, anche la più recente giurisprudenza che si è soffermata sulla necessaria proporzionalità e ragionevolezza della sanzione che, sebbene debba mantenere la sua efficacia deterrente, non deve eccedere quanto opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato (CFA, SS.UU., n. 37/2025-2026). Ulteriormente, le Sezioni Unite, con la decisione CFA, SS.UU., 28/2025-2026, hanno affermato che *“Non incorre in vizio di motivazione la decisione del Tribunale che, nel determinare la sanzione, si attesta su una soglia appena superiore al minimo”*; secondo il principio generale da tempo affermato dalla giurisprudenza penale di legittimità: *“Nella determinazione della pena, il giudice non ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, quando la pena stessa venga inflitta nel minimo edittale o in misura di poco superiore. In tal caso, infatti, viene a mancare la necessità di una motivazione esplicita poiché l'entità della pena in concreto irrogata lascia esplicitamente intendere in quale modo abbiano influito, nell'adempimento di essa alla gravità del fatto, i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen (in termini Cass. Pen. Sez. 1, 5.3.1985 n. 6375; più di recente conforme Cass. pen. Sez. 2^a 8.5.2013 n. 28852; nello stesso senso Cass. pen. Sez. 3^a 22.2.2019 n. 29968). Occorre invece una motivazione puntuale laddove la pena da irrogare superi significativamente i limiti minimi”*.

Risulta di palmare evidenza che la sanzione comminata dal Tribunale Federale, inferiore a quella richiesta dalla Procura Federale, non possa essere legittimamente contestata per carenza di motivazione in quanto al giudice sportivo compete la discrezionalità di infliggere la sanzione che risponda al principio di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto, mantenendo la sua efficacia deterrente senza eccessi.

Non possono trovare ingresso neppure i motivi di gravame relativi alla mancata applicazione, da parte del Tribunale Federale, delle previsioni di cui agli artt. 67 e 68, co. V, dello Statuto Federale UITA relativamente alla richiesta di radiazione per Billeri e di sospensione di anni 5 da ogni attività sportiva



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



e sociale per Rosmundi atteso il potere discrezionale attribuito al giudice sportivo di determinare l'entità della sanzione secondo principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Il Tribunale Federale, pertanto, esercitando legittimamente il suo potere discrezionale, ha irrogato ai reclamati la sanzione disciplinare più lieve di quella richiesta dalla Procura Federale operando una valutazione ragionevole e proporzionale al fatto accertato.

Il Collegio ritiene, pertanto, insussistenti i motivi posti a sostegno del reclamo che non giustificano la riforma della decisione impugnata.

Il reclamo va pertanto totalmente disatteso con conferma della decisione reclamata.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Federale UITA:

Respinge i reclami riuniti n. 7/2026 e 8/2026 proposti rispettivamente dal Dott. Gianni Bergamaschi e dal Sostituto Procuratore Federale UITA Avv. Federico Tosi e conferma la decisione del Tribunale Federale Unione Italiana Tiro a Segno R.G. T.F. n. 1/2026 del 9 marzo 2026, pubblicata in data 19.03.2026. Spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione alle Parti e all'Ufficio del Procuratore Federale UITA, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA e l'immediata esecuzione.

Roma, 28 maggio 2026

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il componente

Avv. Michele Girardi



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Il componente Relatore

Avv. Ersilia Trotta